

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1141 del 03/07/2023

Seduta Num. 29

**Questo** lunedì 03 **del mese di** Luglio  
**dell' anno** 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente     |
| 2) Priolo Irene      | Vicepresidente |
| 3) Calvano Paolo     | Assessore      |
| 4) Colla Vincenzo    | Assessore      |
| 5) Corsini Andrea    | Assessore      |
| 6) Donini Raffaele   | Assessore      |
| 7) Felicori Mauro    | Assessore      |
| 8) Lori Barbara      | Assessore      |
| 9) Mammi Alessio     | Assessore      |
| 10) Salomoni Paola   | Assessore      |
| 11) Taruffi Igor     | Assessore      |

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2023/1142 del 21/06/2023

**Struttura proponente:** SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** LEGGE REGIONALE N. 8/94, ART 25. UTILIZZO FAUNISTICO VENATORIO  
DEL PATRIMONIO DEMANIALE FORESTALE REGIONALE NEL TERRITORIO  
DI FORLÌ-CESENA. MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
REGIONALE N.1638/2010, N.1916/2011, N.385/2020.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Vittorio Elio Manduca

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 21, comma 1 lett. c), a norma del quale nelle foreste demaniali è vietato l'esercizio venatorio ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ora Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- la Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge

Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 10 comma 2 che prevede che la Regione istituisca a livello territoriale "Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI";
- l'art. 19 comma 7 bis che prevede che "Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo";
- l'art. 19 comma 8 che prevede che "la Regione in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'ISPRA, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale";
- l'art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione

- l'art. 25 che stabilisce che l'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 252 dell'8 febbraio 2010 *"Ricognizione dell'elenco delle particelle facenti parte del patrimonio forestale regionale del territorio della provincia di Forlì-Cesena e relativa cartografia, ai fini dell'utilizzo faunistico venatorio, e determinazioni conseguenti"*;
  - n. 1638 del 3 novembre 2010 *"L.R. 8/94 Articolo 25. Utilizzazione a fini Faunistico- venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella Provincia di Forlì-Cesena"* con la quale si è provveduto ad individuare, secondo i criteri contenuti negli *"Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale"* approvati dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 del 31 maggio 2006, segnatamente al punto 3.7 *"Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale"*, le porzioni di territorio demaniale precluse all'esercizio dell'attività venatoria con l'istituzione di 11 ambiti di protezione di cui alla Legge n. 157/1992 art. 10 comma 8 lett. a) e b), consentendo l'attività venatoria in territori caratterizzati da minor pregio naturalistico o da un elevato grado di frammentazione;
  - n. 1916 del 19 dicembre 2011 *"L.R. 8/94. Art. 25. Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2010 in Ordine alla individuazione/classificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena al fine di utilizzazione del Patrimonio Forestale Regionale"* con la quale sono state approvate alcune modifiche alla precedente perimetrazione, mantenendo invariati l'impianto generale e i criteri tecnici alla base della precedente destinazione territoriale;
  - n. 385 del 24 aprile 2020 *"Istituzione delle Zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Forlì-Cesena"* con la quale:
- è stata istituita, tra le altre, l'Oasi di protezione



denominata "Rio Cozzi";

- sono state confermate le Zone di protezione istituite nell'ambito del piano di destinazione faunistico-venatoria dei terreni del patrimonio demaniale forestale regionale di cui alle citate Deliberazioni, fra le quali le Oasi di protezione denominate "Montetiffi", "Quarto" e "San Valentino", nonché la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Monte delle Forche";
- n. 555 del 12 aprile 2023 "L.R. 15 febbraio 1994, n. 8. Ampliamento e istituzione di Zone di ripopolamento e Cattura di cui all'art. 19 in territorio di Forlì-Cesena, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023" con la quale, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della citata Legge Regionale ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione, è garantito il mantenimento della percentuale di aree a protezione della fauna per la superficie Agro Silvo Pastorale del territorio di Forlì-Cesena;

Richiamato il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che definisce i criteri per l'utilizzo a fini faunistico-venatorio dei terreni del patrimonio demaniale forestale regionale, sottolineando la necessità di armonizzare la tutela forestale con gli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria regionale attraverso un'attenta analisi ambientale finalizzata ad individuare come escludibili dal vincolo di tutela le sole porzioni di demanio con le seguenti caratteristiche:

- aree demaniali esterne o non connesse a Parchi Nazionali o Regionali;
- aree demaniali interne o connesse a Siti Rete Natura 2000, se la tipologia di attività venatoria consentita NON è in contrasto con le finalità istitutive e di tutela del sito e con le Misure Speciali di Conservazione e i Piani di Gestione approvati;
- aree demaniali che non hanno funzionalità di corridoio ecologico fra aree protette o siti RN2000;

- aree demaniali con caratteristiche ambientali analoghe al rimanente territorio comprensoriale non soggetto a vincolo venatorio;
- aree demaniali fortemente frammentate, piccole, strozzate, isolate dal comparto demaniale di riferimento, non delimitabili da confini naturali o elementi fisici del territorio, e dove, per questi motivi, risulta difficile garantire il regime di tutela;
- aree demaniali a rischio di danneggiamento del patrimonio zoo-agro-forestale, qualora il vincolo venatorio contrasti con le densità obiettivo per gli ungulati finalizzate al contenimento dei danni entro le soglie stabilite in quel comprensorio faunistico. In queste aree la richiesta del superamento del vincolo all'attività venatoria dovrà essere accompagnata da valutazioni sull'inefficacia del piano di controllo;

Tenuto conto che la riduzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, con particolare riferimento al cinghiale, rappresenta uno degli obiettivi prioritari del succitato Piano faunistico;

Considerato che la Provincia di Forlì-Cesena rappresenta uno dei territori maggiormente problematici per l'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e che in alcuni ambiti di protezione istituiti a seguito dell'approvazione delle citate deliberazioni n. 1638/2010, n. 1916/2011 e n. 385/2020, relative alla destinazione territoriale a fini faunistici del territorio demaniale forestale regionale, i danni hanno raggiunto e mantenuto negli anni valori elevatissimi nonostante l'attuazione dei piani di controllo dedicati, come previsto dal predetto Piano Faunistico Venatorio;

Vista la propria deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2022 con cui si approva il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus Scrofa*) nel Territorio dell'Emilia-Romagna" (PRIU), il quale, tra le altre previsioni, individua i distretti con diversi livelli di rischio e definisce i conseguenti obiettivi specifici:

- incremento del prelievo del cinghiale, in caccia e in

controllo, rispetto alla media degli ultimi quattro anni al fine di ridurre la popolazione nei distretti definiti a rischio 1, prevedendo azioni più incisive nei distretti individuati con priorità alta;

- nessuna modifica rispetto alla gestione pregressa, fermo restando il prelievo in controllo in prossimità dell'allevamento, nei distretti definiti a rischio 2, nei quali sono presenti allevamenti ma dove la densità di cinghiali si presume essere bassa;
- incremento del prelievo del cinghiale, in caccia e in controllo, rispetto alla media degli ultimi quattro anni al fine di ridurre la popolazione nei distretti definiti a rischio 3, prevedendo azioni più incisive nei distretti individuati con priorità alta e in quelli al confine con distretti nei quali sono presenti allevamenti;

Rilevato che i territori oggetto del presente atto interessano distretti classificati in classe di rischio 1 e 3;

Dato atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha proposto al Settore Attività Faunistico venatorie, Pesca e Acquacoltura una rivisitazione del "Progetto demanio" con uno studio di incidenza e il parere della Commissione consultiva territoriale;

Considerato che il progetto riguarda la modifica delle Oasi denominate "Rio Cozzi", "Montetiffi", "Quarto", e "San Valentino", della Zona di Ripopolamento e Cattura "Monte Forche";

Atteso che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sulla proposta di ridefinizione dell'assetto territoriale del patrimonio demaniale forestale ricadente nel territorio di Forlì-Cesena sulla quale Ispra si è espressa favorevolmente;

Atteso altresì che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha inviato al Settore Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane la richiesta di Valutazione di Incidenza sulla proposta di ridefinizione dell'assetto territoriale sulla quale è stato espresso esito

positivo;

Rilevato che l'apertura di aree del patrimonio demaniale forestale regionale di minor valore conservazionistico nelle quali non sono evidenziabili caratteristiche ambientali e peculiarità floro-faunistiche sostanzialmente diverse da quelle riscontrabili nei rispettivi Comprensori di appartenenza, compensate dalla istituzione di Zone di protezione in territori ambientalmente più pregiati, consente una gestione faunistica più corretta ed omogenea;

Ritenuto di procedere con il presente atto alla revisione dell'utilizzo a fini faunistici del territorio appartenente al patrimonio demaniale forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena, al fine di recepire quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio regionale e dal PRIU;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'approvazione:

- della modifica dei confini delle Oasi denominate "Rio Cozzi", "Montetiffi", "Quarto" e "San Valentino" e della ZRC denominata "Monte Forche" così come rappresentate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell'elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da includere negli istituti di protezione di cui al precedente punto, così come elencate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell'elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da destinare all'utilizzo venatorio, così come elencate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le previsioni del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale in base alle quali nei territori appartenenti al patrimonio demaniale forestale regionale ove viene concesso l'esercizio venatorio debbono essere privilegiate le forme di caccia a basso impatto ambientale, quali il prelievo di selezione agli ungulati o il prelievo del cinghiale in forma collettiva utilizzando preferibilmente il metodo della girata, fatte salve diverse disposizioni da parte del Commissario straordinario per la P.S.A., nominato

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette di cui al presente provvedimento;
- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che la Provincia di Forlì-Cesena assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui al presente provvedimento;
- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare per il territorio di Forlì-Cesena, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023 e del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da

allevamento e nella specie cinghiale (*Sus Scrofa*) nel Territorio dell'Emilia-Romagna":

- a. la modifica dei confini delle Oasi denominate "Rio Cozzi", "Montetiffi", "Quarto" e "San Valentino" e della ZRC denominata "Monte Forche" così come rappresentate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b. l'elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da includere negli istituti di protezione di cui al precedente punto 1a), così come elencate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - c. l'elenco delle parcelle del patrimonio demaniale forestale regionale da destinare all'utilizzo venatorio, così come elencate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che i confini delle zone di protezione di cui al punto 1a) dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell'ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;
- 3) di stabilire come previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale che nei territori appartenenti al patrimonio forestale regionale di cui al precedente punto 1c) ove è consentito l'esercizio venatorio dovranno essere privilegiate le forme di caccia a basso impatto ambientale quali il prelievo di selezione agli ungulati o il prelievo del cinghiale in forma collettiva utilizzando preferibilmente il metodo della girata, fatte salve diverse disposizioni da parte del Commissario straordinario per la P.S.A., nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette di cui al presente provvedimento;

- 5) di dare atto inoltre che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, sono assicurate dalla Provincia di Forlì-Cesena tramite il proprio personale;
- 6) di dare atto altresì che il vincolo di protezione delle Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura nei territori di cui al precedente punto 1a) coerentemente con il PFVR 2018-2023, resta valido fino alla fine della stagione venatoria 2023-2024;
- 7) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- 8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - -



**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OASI DI PROTEZIONE  
E DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA RIPERIMETRATE  
NEL TERRITORIO DI FORLÌ-CESENA A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA  
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE DEMANIALE**

**SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

| <b>Tipo Istituito</b> | <b>Nome</b>                 | <b>Comune</b>                            | <b>CFO</b> | <b>ATC</b>       | <b>SASP (ha)</b> |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Oasi                  | Montetiffi                  | Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone   | 2          | FC02             | 409              |
| Oasi                  | Rio Cozzi                   | Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì | 1          | FC01             | 972              |
| Oasi                  | San Valentino               | Modigliana, Rocca San Casciano, Tredozio | 2          | FC04             | 480              |
| Oasi                  | Quarto                      | Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto    | 2          | FC02, FC03, FC05 | 889              |
| ZRC                   | Monte Forche (in tre corpi) | Civitella di Romagna, Galeata, Predappio | 2          | FC01             | 1.669            |

## Oasi “Rio Cozzi”

Questa Oasi va ad aggiungersi agli istituti approvati nel progetto di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1916/2011 e confermati nella deliberazione di Giunta regionale n. 385/2020.

La sua istituzione, con deliberazione di Giunta regionale n. 385 del 24 aprile 2020, trova motivazione nell’elevato pregio naturalistico che caratterizza una consistente porzione dell’area individuata, coincidente con i territori ricadenti nella ZSC codice IT4080007 - “*Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi*”, area altresì individuata dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) come “Zona di Tutela Naturalistica”. Il PTPR, con l’art. 25, disciplina in modo più puntuale e forte rispetto alle altre categorie di tutela, quegli ambiti territoriali con elevate qualità ambientali (rarietà, diversità, rappresentatività, naturalità) che ancora permangono e/o si vanno ricostituendo anche in un territorio densamente e diffusamente antropizzato. L’istituzione si pone altresì in pieno accordo con le indicazioni del vigente PFVR, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura/collina quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che essi rivestono.

Una piccola porzione dell’Oasi istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 385/2020 insiste sulla ZSC codice IT4080009 - “*Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole*”

L’Oasi ricade in CO 1 e in territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlì, per una SASP di 1.022 ettari; il presente atto la riduce a una SASP di 972 ettari senza variazioni di comune o di CFO.

L’Oasi è posta sulle prime colline nei pressi di Castrocaro Terme, ed è caratterizzata, dal punto di vista geologico, da sabbie calcaree grossolane (calcarenite organogeno - Spungone) e da affioramenti plio-pleistocenici delle argille azzurre, le quali determinano nell’area i tipici e ampi anfiteatri calanchivi.

La zona rientra per la quasi totalità nella fascia sub-mediterranea caratterizzata da boschi mesofili, mesotermofili e xerofili; tuttavia, la forte e costante erosione ha contribuito alla costituzione di estese formazioni erbaceo-arbustive.

Il territorio è caratterizzato dai sopracitati calanchi che confluiscono in zone pianeggianti coltivate a seminativi intervallati da vigneti e zone incolte dove prevalgono cespuglieti. Questi terreni sono attraversati da fossi di scolo con costante presenza di acqua. Sono inoltre presenti diversi invasi artificiali disseminati su tutta l’area.

Una cospicua parte dell’area coincide con la ZSC codice IT4080007 - “*Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi*”, per la quale sono stati descritti elementi naturalistici di rilievo. Si ricordano qui 4 habitat Natura 2000 che coprono il 12% della superficie del sito, così come la presenza di colonie riproduttive e siti di riposo e svernamento di Chiroteri legati ad habitat di grotta e forestali. Tra i Mammiferi presenti Istrice (*Hystrix cristata*), Quercino (*Eliomys quercinus*) e Puzzola (*Mustela putorius*) specie legata agli ambiti forestali. Tra le specie di avifauna nidificanti, l’Ortolano (*Emberiza hortulana*) ed altre specie ornitiche tipiche dell’ambiente calanchivo (Albanella minore *Circus pygargus*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, Calandro *Anthus campestris*, Averla piccola *Lanius collurio*). L’area è inoltre frequentata a fini trofici da diverse specie di rapaci di interesse comunitario (Aquila reale *Aquila chrysaetos*, Smeriglio *Falco columbarius*, Nibbio bruno *Milvus migrans*, Pecchiaiolo *Pernis apivorus*). Numerosi anche i migratori regolari, tra i quali *Coturnix coturnix*, *Streptopelia turtur*, *Cuculus canorus*, *Apus apus*, *Merops apiaster*, *Upupa epops*, *Jynx torquilla*, *Riparia riparia*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Motacilla flava*, *Luscinia megarhynchos*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Hippolais polyglotta*, *Sylvia cantillans*, *Sylvia hortensis*, *Sylvia communis*, *Muscicapa striata*, *Oriolus oriolus*, *Lanius senator*.

L’avifauna nidificante conta inoltre numerose specie tipiche degli ambienti termofili della pianura e della fascia pedecollinare. Tra le specie di maggior interesse, Passero solitario (*Monticola solitarius*), Bigia grossa (*Sylvia hortensis*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Gruccione (*Merops apiaster*); di interesse anche la presenza di colonie di Topino (*Riparia riparia*).

Tra gli Anfibi: il Tritone crestatto (*Triturus carnifex*) e tra gli Invertebrati il Cervo volante (*Lucanus cervus*) Coleottero legato agli ambienti forestali.

Dalle considerazioni sopra elencate emerge pertanto che l'area presenta caratteristiche ambientali e naturalistiche particolarmente idonee alla tutela, attraverso l'utilizzo degli istituti individuati dall'art.19 della L.R. n. 8/94.

In considerazione della presenza, all'interno del territorio individuato all'atto della istituzione, della ZSC codice IT4080007 - "*Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi*", il programma di gestione tiene conto, oltre che delle prescrizioni previste dalle specifiche misure di conservazione, della necessità di particolare tutela naturalistica di tale porzione, prevedendo opportune limitazioni a eventuali pratiche potenzialmente impattanti su specie floro-faunistiche di interesse comunitario, così come differenziazioni per quanto concerne gli interventi ambientali.

Relativamente alla parte ricadente entro la ZSC il programma persegue prevalentemente la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturali presenti nell'area.

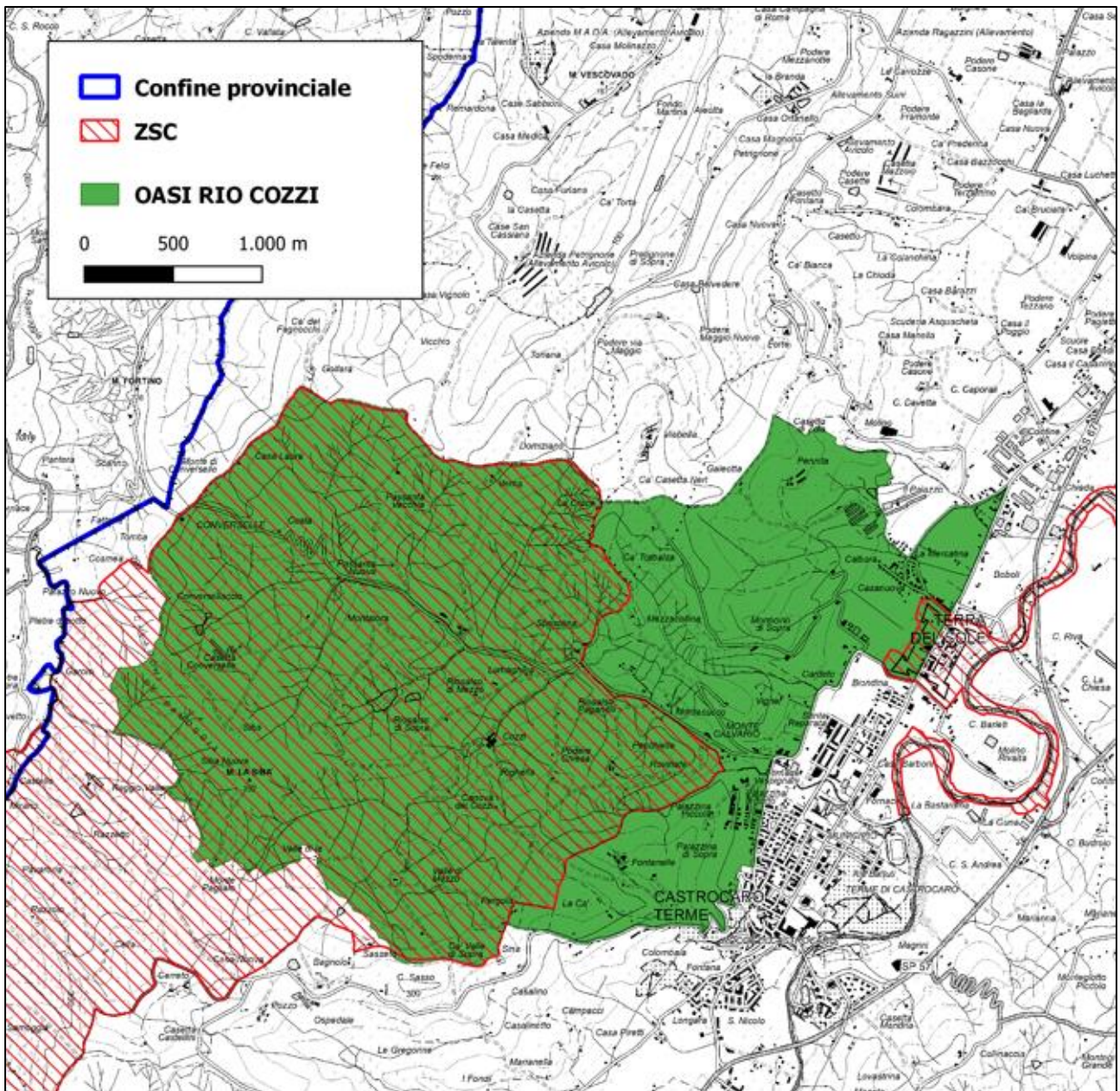
La zona mostra, come sopra ricordato, buone caratteristiche di naturalità, alimento e disponibilità idrica tali da consentire il rifugio, la sosta e la riproduzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette.

La ripermetrazione è finalizzata a consentire nell'area un più efficace contenimento del Cinghiale, attraverso la creazione di un'area cacciabile che permetta lo svolgimento di idonee azioni di prelievo nel settore sudoccidentale (esterno all'Oasi), particolarmente importante essendo caratterizzato da ambienti ideali per le rimesse dei cinghiali che costituiscono per gli animali il principale rifugio, nonché la direttrice preferenziale di transito da e verso l'ambito protetto.

L'elevata criticità dell'area, in relazione alla necessità di una gestione del cinghiale particolarmente attenta al contenimento della specie, trova ampia conferma anche nei principali documenti di pianificazione collegati alla ZPS interessata. Le Misure Specifiche di Conservazione della ZPS IT4080007 includono, tra le Azioni di gestione necessarie, il controllo numerico del cinghiale, in quanto la presenza del suide nel sito può causare danni alle colture agrarie con ripercussioni negative anche sulla diversità floristica e sulla fauna legata alle zone aperte, pertanto scopo del controllo numerico del cinghiale è preservare nel modo migliore le colture e l'intera biocenosi presente nel sito. L'azione soddisfa gli obiettivi del Piano di Gestione.

Nello Studio di Incidenza al vigente PFVR, al punto 6.3, relativo alla gestione del Cinghiale, la ZPS IT4080007 è stata elencata tra quelle con un codice di priorità più elevato, essendo un sito caratterizzato da relazioni spaziali strette (sovrapposizione, contiguità) con l'area a maggiore concentrazione degli impatti provocati dal cinghiale al settore agricolo.

## Cartografia Oasi “RIO COZZI”



## Oasi “Montetiffi”

L'Oasi di protezione istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 385/2020 è collocata all'interno del Comprensorio Omogeneo 2, ricompreso nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, i comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone per una superficie SASP di 1.092 ettari; il presente atto la riduce a una SASP di 409 ettari, senza variazioni di comune o di CFO.

La zona interessata si estende nell'alto corso del torrente Uso, interessando la parte imbriferà più orientale che comprende il Fosso della Fonte e il Rio Camara, ad altitudini che vanno da 270 a 461 metri s.l.m., ed è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Il substrato geologico è dominato dal complesso caotico eterogeneo delle “argille scagliose”, con suoli prevalentemente argillosi plio-pleistocenici e varie formazioni sedimentarie mioceniche che, nel complesso determinano un paesaggio collinare a moderata acclività, con forte presenza di aree calanchive. L'area si presenta prevalentemente coltivata a seminativi, con presenza di pascoli e prato-pascoli. Le formazioni boschive, costituite da boschi cedui, sono poco estese e sono localizzate in prevalenza lungo gli impluvi e nelle parti più scoscese. Le aree occupate da vegetazione arbustiva ed erbacea naturale sono piuttosto estese, soprattutto nelle parti caratterizzate da fenomeni erosivi, con praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa e specie prevalentemente xerofile.

L'Oasi è inclusa quasi interamente nella ZSC codice IT4080013 “Montetiffi, Alto Uso”, con l'esclusione della porzione ricadente in comune di Monte Saraceno.

Il sito comprende un paesaggio collinare modellato da calanchi, rupi e profonde forre torrentizie create dai principali rami del torrente Uso.

La collina e la montagna molassica, tipica del cesenate, si differenzia da quella argillosa per un rilievo più accentuato, in cui si notano incisioni più profonde da parte dei torrentelli, e per più ripide pendici. Nell'evoluzione del rilievo, ha scarsa importanza il contributo degli smottamenti, mentre hanno grande efficacia l'erosione superficiale, conseguenza del disboscamento, e l'incisione torrentizia. L'evoluzione del rilievo nelle “argille scagliose” porta a superfici disseminate di frammenti litologici, in cui il mantello erboso è rotto ed avvallato da tanti piccoli stacchi più o meno arcuati, con cui la pendice si raccorda, mediante una successione di smottamenti, a torrentelli temporanei. Dal punto di vista geomorfologico, nell'area della ZSC si osserva la presenza di diverse formazioni, la più estesa delle quali è la Formazione di Monte Morello appartenente all'Unità Ligure, costituita da alternanze di calcari marnosi, calcareniti e marne, marne argillose, nell'area nord orientale della ZSC, mentre gran parte della ZSC è caratterizzata dalla formazione plio-pleistocenica delle Argille Azzurre che comprende, oltre a rocce argillose vere e proprie, anche depositi più grossolani quali conglomerati o arenarie. L'area ZSC è interessata da frane attive (depositi di frana attiva per scivolamento, per colamento lento, per colamento rapido, complessa) e da alcune frane quiescenti (depositi di frana quiescente di tipo indeterminato, per scivolamento, per colamento lento, complessa, per scivolamento in blocco).

L'ambiente è caratterizzato da una considerevole biodiversità floristico-vegetazionale che alterna boschi mesofili e xerotermofili in cui si rinvencono varie rarità floristiche ad esempio *Acer monspessulanum*, *Tilia cordata*, *Staphylea pinnata*, *Typha minima*, *Himantoglossum adriaticum*.

Boschi mesofili e xero-termofili si alternano in base alle condizioni stazionali, con notevoli presenze floristiche nell'uno come nell'altro caso. Sulla rupe di Perticara è presente probabilmente l'unica stazione regionale di Faggio sovrastato da gruppi di Leccio. Da rilevare la presenza di un lembo residuo di bosco su paleoconoide con terreni acidi a *Quercus petraea* compreso in una vasta area mediamente coltivata e pascolata e anfitrioni calanchivi.

Il Sito comprende 9 habitat di interesse comunitario, di cui 4 prioritari, che coprono complessivamente 37% della superficie del sito. Sono presenti due habitat a prevalenza di vegetazione erbacea entrambi prioritari (6110, 6210), di cui uno legato ad ambienti rupestri (6110), due habitat riconducibili a macchie e boscaglie di sclerofille (5130, 5210), quattro habitat forestali (9180, 91AA, 9260, 9340) di cui 2 prioritari (9180, 91AA) e un habitat di acqua dolce e vegetazione riparia (3270).

La ripерimetrazione dell'Oasi, finalizzata a un più efficace contenimento del cinghiale, concilia le esigenze di conservazione con la necessità di prelievo venatorio in superfici boscate, arbustate e calanchive che rappresentano le principali aree di rimessa locale del cinghiale, consentendone quindi lo scovo e l'abbattimento con l'utilizzo di tutte le forme di caccia consentite. Questa ripерimetrazione dovrebbe favorire un efficace contenimento del cinghiale in tutte le aree adiacenti all'Oasi, rendendo quindi possibile limitarne significativamente la presenza anche all'interno dell'Oasi stessa.

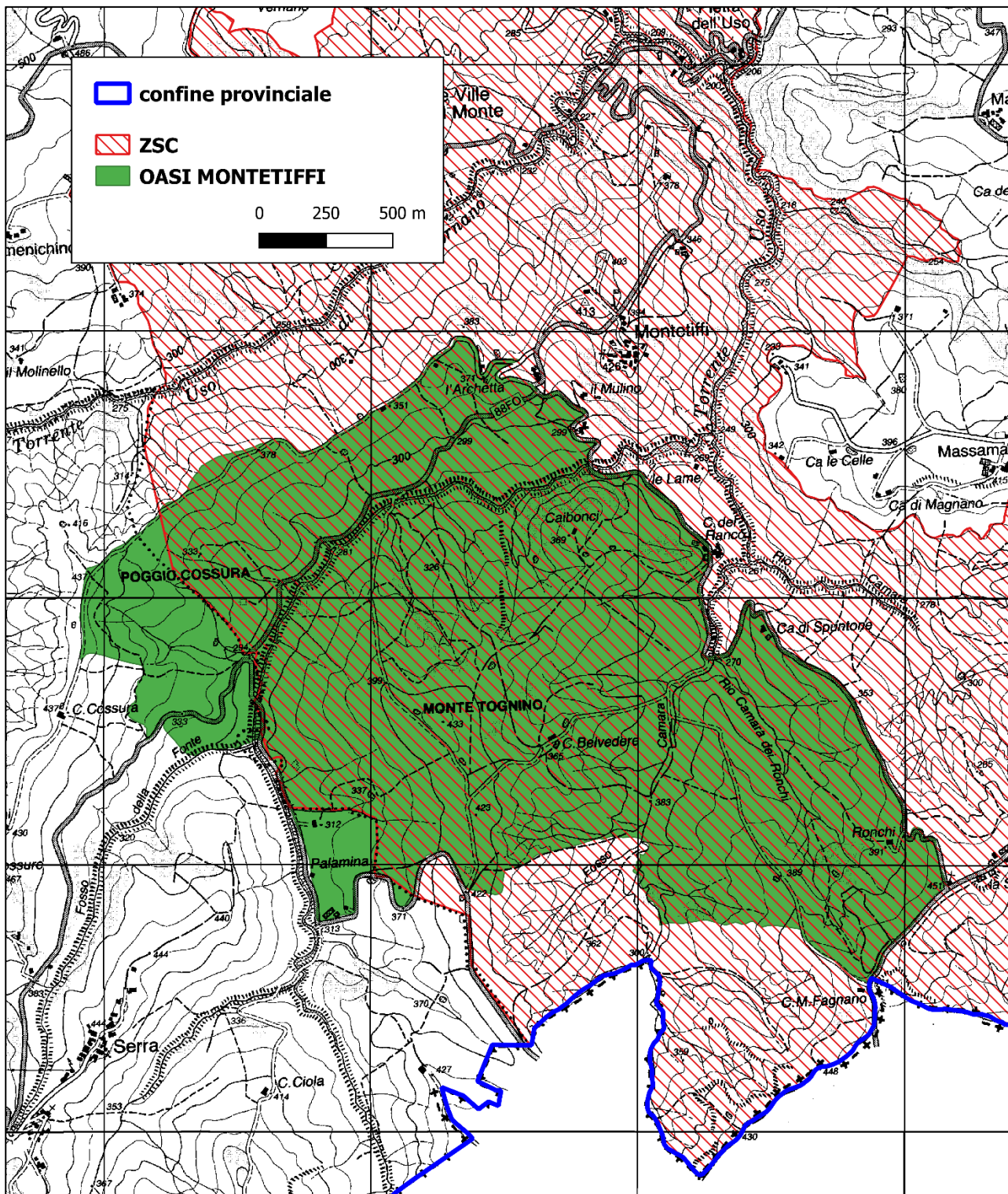
L'elevata criticità dell'area, in relazione alla necessità di una gestione del cinghiale particolarmente attenta al contenimento della specie, trova ampia conferma anche nei principali documenti di pianificazione collegati alla ZSC. Le Misure Specifiche di Conservazione della ZSC IT4080013 includono tra le Azioni di gestione necessarie il controllo numerico del cinghiale, essendo il cinghiale presente in quantità nel sito e causando seri danni al manto erboso di praterie e pascoli per la sua attività di alimentazione, nonché nelle rive delle pozze, stagni e lungo i rii attraverso i numerosi insogli. I danni a praterie, pascoli, zone umide si ripercuotono direttamente e negativamente sulla diversità floristica e sulla fauna legata alle zone erbose e umide, pertanto attraverso il controllo numerico del cinghiale si vuole favorire la conservazione di prati, pascoli, stagni e la presenza degli insetti di interesse nelle aree erbose e umide della ZSC e in generale preservare in modo migliore l'intera biocenosi presente nel sito.

Nello Studio di Incidenza al vigente PFVR, al punto 6.3, relativo alla gestione del Cinghiale, la ZSC IT4080013 è stata elencata tra quelle alle quali è stato assegnato il codice di priorità più elevato, essendo un sito caratterizzato da relazioni spaziali strette (sovrapposizione, contiguità) con l'area a maggiore concentrazione degli impatti provocati dal cinghiale al settore agricolo.

In accordo con le finalità sopra indicate, e trovandosi l'attuale Oasi a contatto con la confinante provincia di Rimini, si ritiene imprescindibile prevedere un ampio corridoio cacciabile tra Oasi e confine di provincia, in modo da consentire una gestione univoca del cinghiale e competenze unitarie su tutto il territorio adiacente al perimetro dell'Oasi. Attuare una corretta sinergia tra prelievo venatorio all'esterno ed eventuali piani di controllo entro l'ambito protetto dovrebbe consentire di prevenire o comunque limitare l'eventualità di gravi danni.



## Cartografia Oasi “MONTETIFFI”



## Oasi “Quarto”

L'Oasi, pur comprendendo anche porzioni demaniali di non particolare rilevanza ambientale, si caratterizza principalmente per l'inclusione del bacino artificiale di Quarto, che costituisce, assieme ai meandri del fiume Ronco, l'unica zona umida provinciale di una certa importanza. L'ambito include anche l'area a monte del torrente Para che, unitamente all'asta fluviale principale del Savio dà origine a un biotopo caratterizzato da vegetazione palustre, igrofila e ripariale, da tempo segnalato come area di interesse naturalistico e meritevole di tutela, in cui nidificano specie ornitiche rare o del tutto assenti nel restante territorio provinciale, quali Folaga, Porciglione, Pendolino, Usignolo di Fiume, Acrocefalini.

L'Oasi di protezione istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 385/2020 è collocata all'interno del Comprensorio Omogeneo 2, ricompresa negli ATC FC02, FC03 (superficie trascurabile) e FC05 ed interessa, amministrativamente, i comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto per una superficie SASP di 889 ettari; il presente atto si configura come una ripermimetrazione senza variazioni di SASP, comune o CFO.

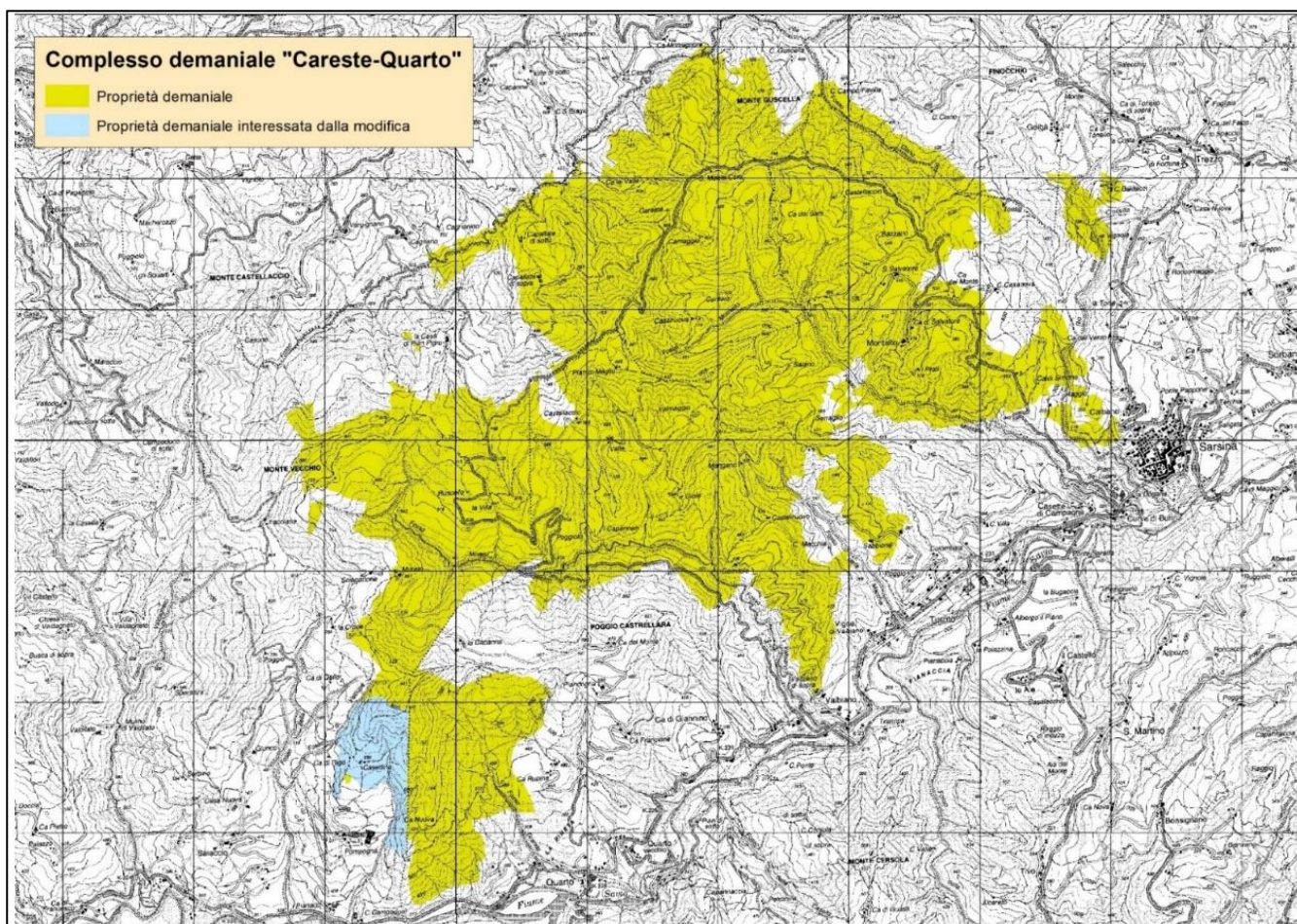
Inoltre, la variazione non interessa le porzioni caratterizzate da ambienti umidi, anzi amplia in sinistra orografica la porzione di versante vallivo del torrente Para inclusa in ambito protetto.

La ripermimetrazione esclude una porzione di territorio demaniale, che precedentemente era inclusa nell'Oasi. Il nuovo confine amplia la distanza tra Oasi e un allevamento suinicolo all'aperto e di conseguenza, rendendo più agevole l'azione di caccia nelle forme consentite, permette una migliore gestione e contenimento del cinghiale nelle aree adiacenti all'allevamento stesso, aspetto particolarmente importante alla luce del rischio PSA.

### **COMPLESSO DEMANIALE OGGETTO DI MODIFICA “CARESTE-QUARTO”: ASPETTI GENERALI GEOMORFOLOGICI E VEGETAZIONALI**

Il complesso demaniale di cui fanno parte i terreni destinati alla fruizione faunistico-venatoria si estende per un totale di 1.539 ettari lungo il versante medio della valle del fiume Savio, in sinistra orografica, ad altitudini comprese tra i 250 metri s.l.m. e gli 880 m metri s.l.m. del Monte Vecchio, interessando amministrativamente i comuni di Bagno di Romagna e Sarsina (figura A).





**Figura A – Complesso demaniale Caresto-Quarto con evidenziata la porzione oggetto di modifica.**

I terreni demaniali per i quali questo atto consente l'attività venatoria, per una superficie di 39 ettari, sono collocati nella porzione più sudoccidentale del complesso demaniale, nell'area sorgentizia dei fossi del Forcone e di Valcupa (figure A, D, E).

Il complesso presenta una orografia caratterizzata da una serie di piccoli poggi di tipo piramidale collegati da crinali e crinalini sabbiosi e detritici dove l'azione dell'acqua ha più o meno disgregato e alterato il substrato marnoso-arenaceo. I terreni più bassi e i versanti meno scoscesi sono costituiti da terreni compatti e argillosi di difficile insediamento vegetazionale, caratterizzati da una notevole impermeabilità e da un selvaggio scorrimento superficiale dell'acqua che accentua notevolmente il trasporto solido dei torrenti, tutti in fase di scavo e con evidenti fenomeni erosivi. La pendenza media si aggira attorno al 45%.

Geologicamente l'area è caratterizzata dalla formazione marnoso-arenacea, costituita da un flisch di arenaria e siltiti gradate alternate a marne siltose. Laddove dominante la formazione marnoso-arenacea, l'andamento frequentemente sub-orizzontale tende a determinare una morfologia caratterizzata da forme di tipo piramidale, date da una successione di gradini, in cui i più resistenti strati arenacei sporgono rispetto allo strato marnoso sottostante, arretrato dall'erosione. Una moltitudine di torrentelli tortuosi rende il rilievo ancora più accidentato. Fenomeni franosi, anche rilevanti, sono presenti ove la roccia profondamente fagliata è incisa dai corsi d'acqua, ed è stato appunto il grande evento franoso avvenuto nel 1812, che peraltro ha interessato proprio l'area in cui si trovano i terreni demaniali, a dare origine al lago di Quarto.

Le tipologie vegetazionali appartengono all' "Orizzonte dei boschi e garighe xerofile" di Negri (1947), al CASTANETUM caldo a siccità estiva di Pavari (1916), al "*Quercetum appenninum*" della biocora submediterranea di Giacobbe (1949) e alla "fascia *Quercus pubescens*" di Schmid (1949).

Comunque, i consorzi forestali del complesso demaniale Caresto-Quarto appartengono ai querceti xerofili, dove la Roverella è la specie nettamente dominante, anche se difficilmente forma soprassuoli



puri, ma entra in consociazione con Carpino nero, Orniello e Sorbo domestico (*Sorbus domestica*). Altre specie che concorrono in misura minore a formare questi popolamenti sono: Ciliegio (*Prunus avium*), Castagno (*Castanea sativa*), Ciavardello (*Sorbus torminalis*) e Acero opalo (*Acer opalus*). I querceti possiedono una notevole area di diffusione in senso altitudinale (dalle colline più basse fino a circa 900 metri s.l.m., pertanto riflettono alcune differenze floristiche in rapporto ad una variazione climatica altitudinale. Le diversità specifiche consentono di riconoscere nell'ambito del querceto le sottofasce calde e fresche. Tra le specie che permettono questa distinzione ricordiamo il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) e il Piracanta (*Pyracantha coccinea*), che non arrivano a diffondersi nei querceti più alti. Il sorbo montano caratterizza invece frequentemente i querceti della fascia superiore, anche se, nel caso di Sarsina, deve la sua ampia diffusione al tipo di substrato pedologico presente.

La porzione più sud-occidentale del complesso demaniale, comprendente i terreni demaniali oggetto della presente proposta (figura A), è ubicata alle pendici del Montalto sul contrafforte volto a sud sud-ovest che digrada fino al fondovalle del fiume Savio, e presenta condizioni ambientali peculiari in quanto, per la gran parte, coincide con l'area interessata dal vasto movimento franoso, avvenuto il 21 marzo del 1812, che ha dato origine al lago di Quarto. Tutta l'area di frana, inizialmente denudata, è stata infatti oggetto nel tempo di una imponente opera di riforestazione che ha visto un esteso uso di una essenza frugale come il Pino nero (*Pinus nigra*), particolarmente adatta alla ricostituzione di soprassuoli arborei, ma estranea alle consociazioni vegetali naturali tipiche dell'area, come sopra descritte, che invece ancora caratterizzano quasi tutte le altre porzioni del blocco demaniale Careste-Quarto.

In sostanza le pinete monospecifiche a Pino nero costituiscono il tratto ampiamente dominante di questa porzione di demanio (figure B e C), che per questa ragione è stata quindi inserita nella classe a minore valore naturalistico, tipo C, identificabile con: soprassuoli forestali a copertura generalmente discontinua caratterizzati da cedui di qualità medio-bassa e/o da rimboschimenti più o meno recenti con conifere anche alloctone, scarsamente rappresentativi di situazioni ecologiche locali e comunque lontane da condizioni climatiche.

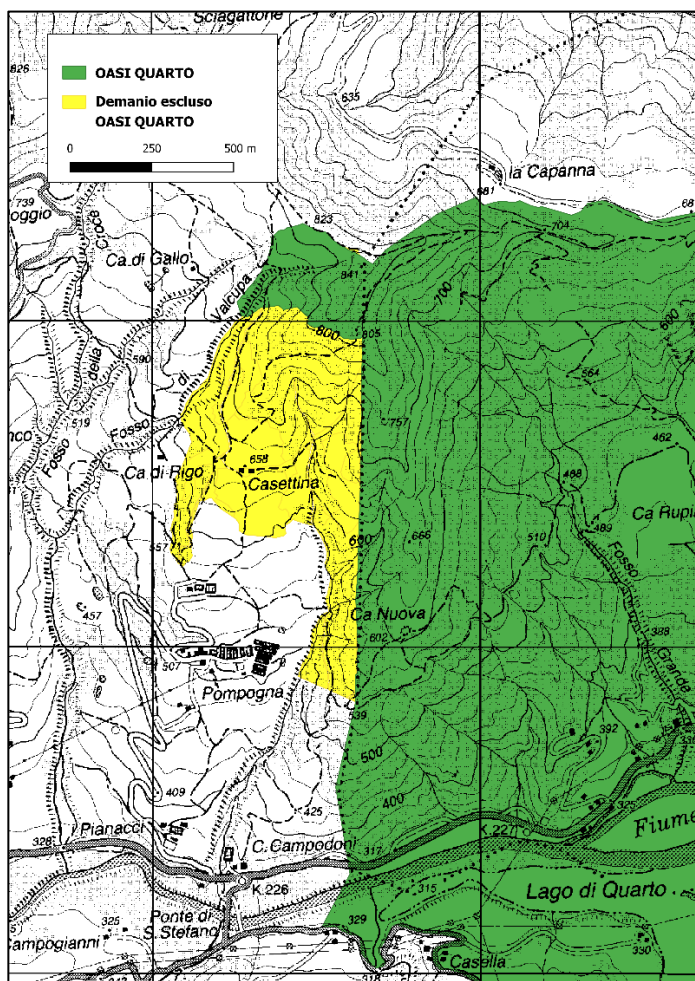


**Figura B – Vista da est degli estesi rimboschimenti a Pino nero che caratterizzano l'ampia superficie di frana che ha dato origine al lago di Quarto, con evidenziata la zona dei terreni demaniali interessati dalla modifica.**

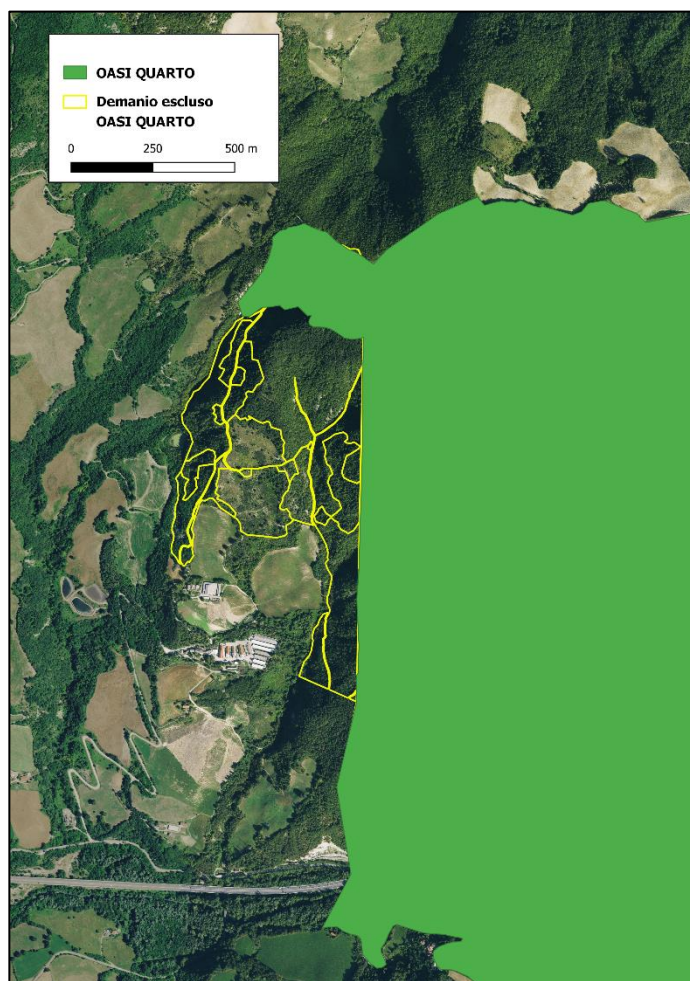




**Figura C - Vista da ovest del contrafforte sovrastante il lago di Quarto con evidenziate la zona dei terreni demaniali interessati dalla modifica e i rimboschimenti a Pino nero.**



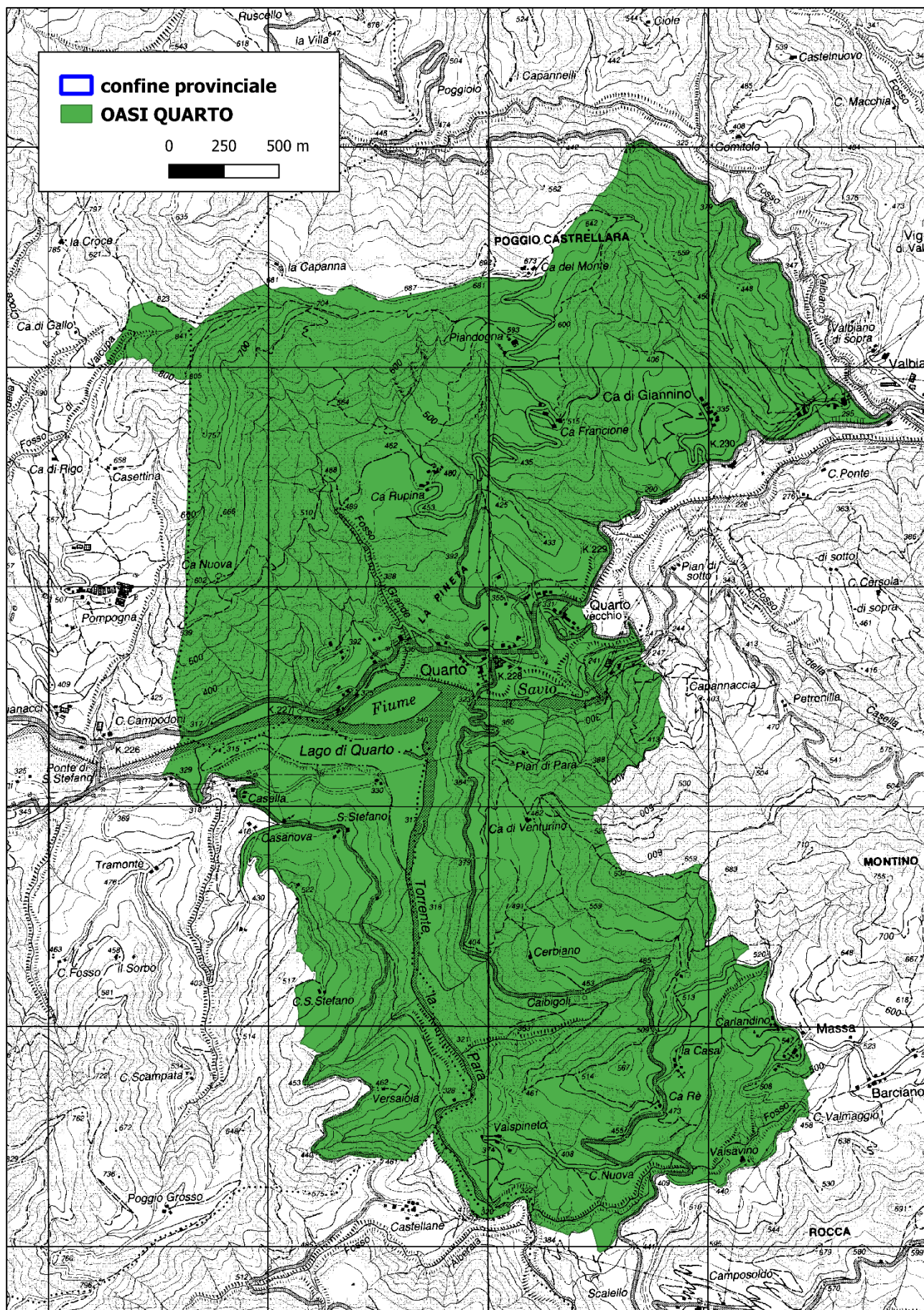
**Figura D - Oasi Quarto: dettaglio dei terreni demaniali oggetto di esclusione**



**Figura E - Oasi Quarto: dettaglio aerofotogrammetrico dei terreni demaniali oggetto di esclusione**



## Cartografia Oasi “QUARTO”



## Oasi “San Valentino”

L'Oasi si estende in destra orografica del torrente Tramazzo, dal fondovalle allo spartiacque con il fiume Montone. È solcata al centro dalla valle del torrente Ibola, di cui include l'area sorgentizia e la parte alta del bacino. Comprende il complesso boscoso del Monte San Valentino, il più esteso nella valle del Tramazzo a nord del Parco Nazionale. Le parti poste ad altitudini inferiori, lungo l'asta del torrente Tramazzo, vedono la prevalenza di suoli alluvionali recenti composti da argille compatte grigie. Nella parte più rilevata, si ritrovano tipiche formazioni mioceniche: marne e argille marnose con intercalazioni arenacee. Le acclività sono mediamente moderate, con l'eccezione delle porzioni più elevate e in corrispondenza di alcuni impluvi secondari.

L'Oasi include quasi per intero i terreni facenti capo alla Azienda forestale “Montebello”, di proprietà del Comune di Modigliana, nella quale, su un'estensione di circa 320 ha, sono stati per molti decenni e vengono tuttora condotti studi e sperimentazioni sull'impianto e lo sviluppo di essenze legnose, in gran parte alloctone. Data la sua origine e i suoi scopi istitutivi, l'area è caratterizzata da una estesa presenza di formazioni boschive di varia composizione specifica e tipologia, identificabili, come da Piano di assestamento forestale, quali: Formazioni aperte con funzioni paesaggistiche, turistico-ricreative e di supporto all'attività di pascolo (19,9%), Fustaie di conifere di origine antropica (35,2%), Cedui di produzione (12,8%), Fustaie transitorie e cedui in conversione (17,0%), Soprassuoli di protezione (4,1%), Soprassuoli di interesse scientifico (9,8%).

In alternanza con i soprassuoli arborei, sono presenti nell'ambito protetto estensioni a prato-pascolo. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le condizioni ambientali dell'area possono essere considerate rappresentative di quelle mediamente presenti nelle parcelle demaniali del corrispondente Comprensorio omogeneo e il complesso boschivo, come detto, caratterizzato in gran parte da essenze arboree alloctone, risulta interessante più che altro per la collocazione a media altitudine in un contesto che generalmente vede la prevalenza di pascoli e coltivi. In base alla Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna l'area risulta comunque classificata a valore massimo per gli indici di Biodiversità, di Originalità e di Valore Naturalistico Complessivo. La valenza di un ambito di protezione in quest'area risiede soprattutto nel fatto che viene a collocarsi in un territorio privo di aree di protezione, pertanto può svolgere anche un ruolo di collegamento e corridoio ecologico fra la grande area protetta del Parco Nazionale e i territori della fascia medio e basso collinare.

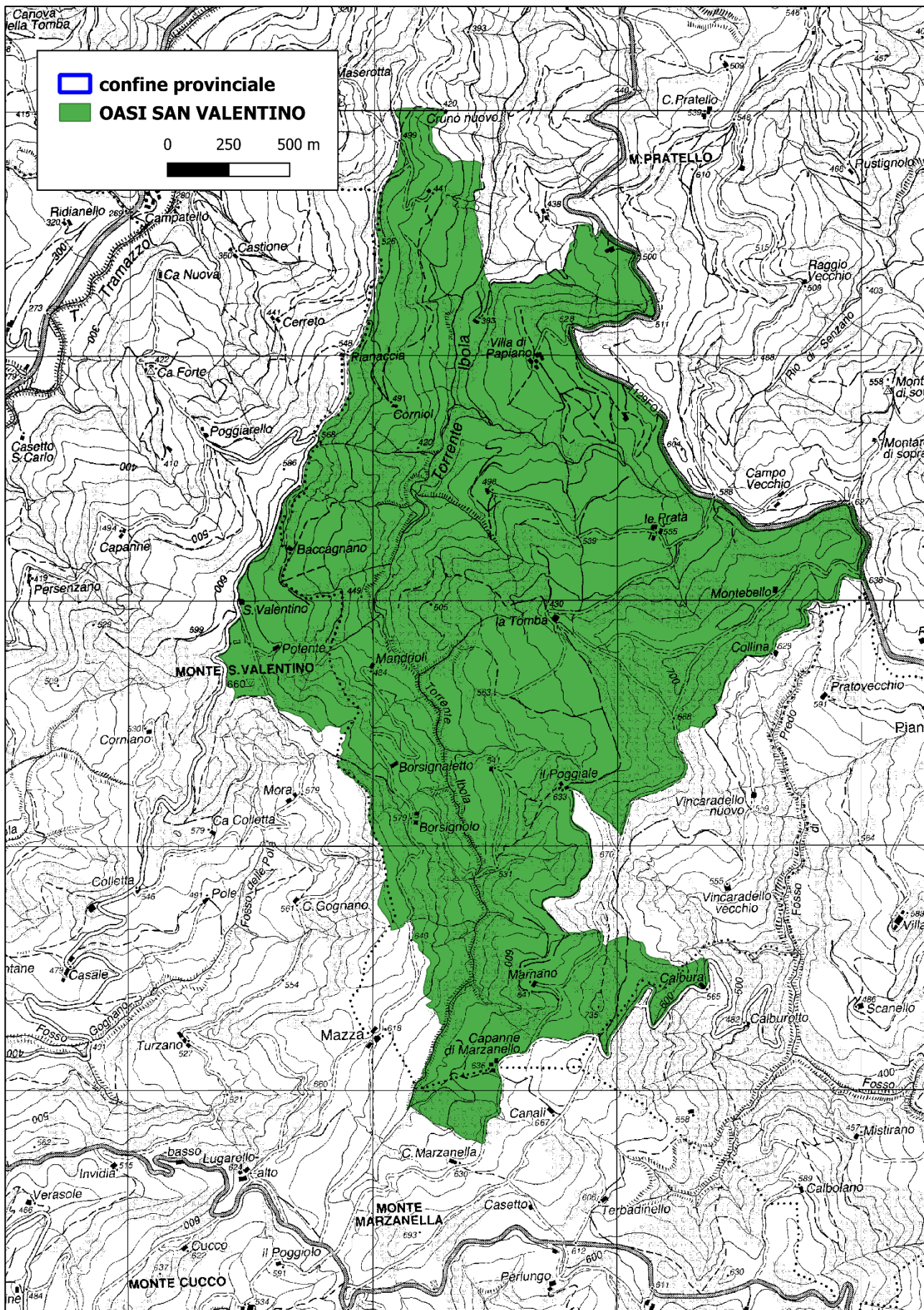
L'Oasi di protezione istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 385/2020 è collocata all'interno del Comprensorio Omogeneo 2, ricompreso nell'ATC FC04 ed interessa, amministrativamente, i comuni di Modigliana, Rocca San Casciano e Tredozio per una superficie SASP di 760 ettari; il presente atto la riduce a una SASP di 480 ettari senza variazioni di comune o di CFO, escludendo le porzioni periferiche, limitrofe all'Azienda forestale e quindi meno interessate dalla presenza di formazioni boschive.

La riduzione si rende necessaria e opportuna in quanto nell'Oasi, caratterizzata in grande prevalenza da superfici boscate, sono stati più volte segnalati in anni recenti gravi danni ad infrastrutture quali strade e opere di drenaggio causati da una eccessiva presenza di cinghiali, per i quali l'area forestata protetta rappresenta una rimessa ideale in cui trovare agevole riparo. La forte boscosità che caratterizza gran parte dell'area rende infatti particolarmente difficile operare efficaci interventi di contenimento del cinghiale, data la limitatissima visibilità che ostacola l'abbattimento sia da punti fissi sia eventualmente su transetti con fonti luminose nelle ore notturne.

La modifica è tesa pertanto a consentire un più efficace contenimento del cinghiale soprattutto intervenendo col prelievo venatorio esternamente all'Oasi, e sia eventualmente col controllo all'interno, seppure con le limitazioni imposte dalle caratteristiche ambientali e dalle modalità di controllo consentite.



## Cartografia Oasi “SAN VALENTINO”



## **ZRC “Monte delle Forche”**

L'area è caratterizzata da ambienti e situazioni piuttosto diversificate, comprende estesi boschi nelle porzioni demaniali alle quote più elevate e paesaggi più tipicamente agricoli, con alternanza di coltivi e pascoli alle altitudini minori e in corrispondenza del fondovalle.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1638/2010 che ha disposto la destinazione complessiva dei terreni del demanio regionale, dando attuazione al progetto che prevedeva l'istituzione di 11 ambiti di protezione, poi confermati con la deliberazione n. 385/2020, ha fatto sì che le caratteristiche ambientali sopra descritte e la preesistenza di una ZRC con elevata produttività soprattutto per la lepre, abbiano fatto ritenere quest'area maggiormente idonea all'istituzione di una zona di protezione con finalità sia di tutela della fauna, sia di produzione e irraggiamento, quale appunto la ZRC.

La ZRC istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 385/2020 è collocata all'interno del Comprensorio Omogeneo 2, ricompreso nell'ATC FC01 ed interessa, amministrativamente, i comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Predappio per una superficie SASP di 1.678 ettari; il presente atto la riduce a una SASP di 1.669 ettari, senza variazioni di comune o di CFO, e include in zona di protezione 38 ettari di terreno demaniale precedentemente utilizzabili dall'attività venatoria.

La modifica, in parte motivata anche da istanze pervenute dal Comune di Galeata, e finalizzate ad una migliore valorizzazione e fruizione del territorio comunale, si pone comunque come obiettivo prioritario il miglioramento della gestione venatoria del cinghiale e di conseguenza la migliore tutela delle attività agro-silvo-pastorali.

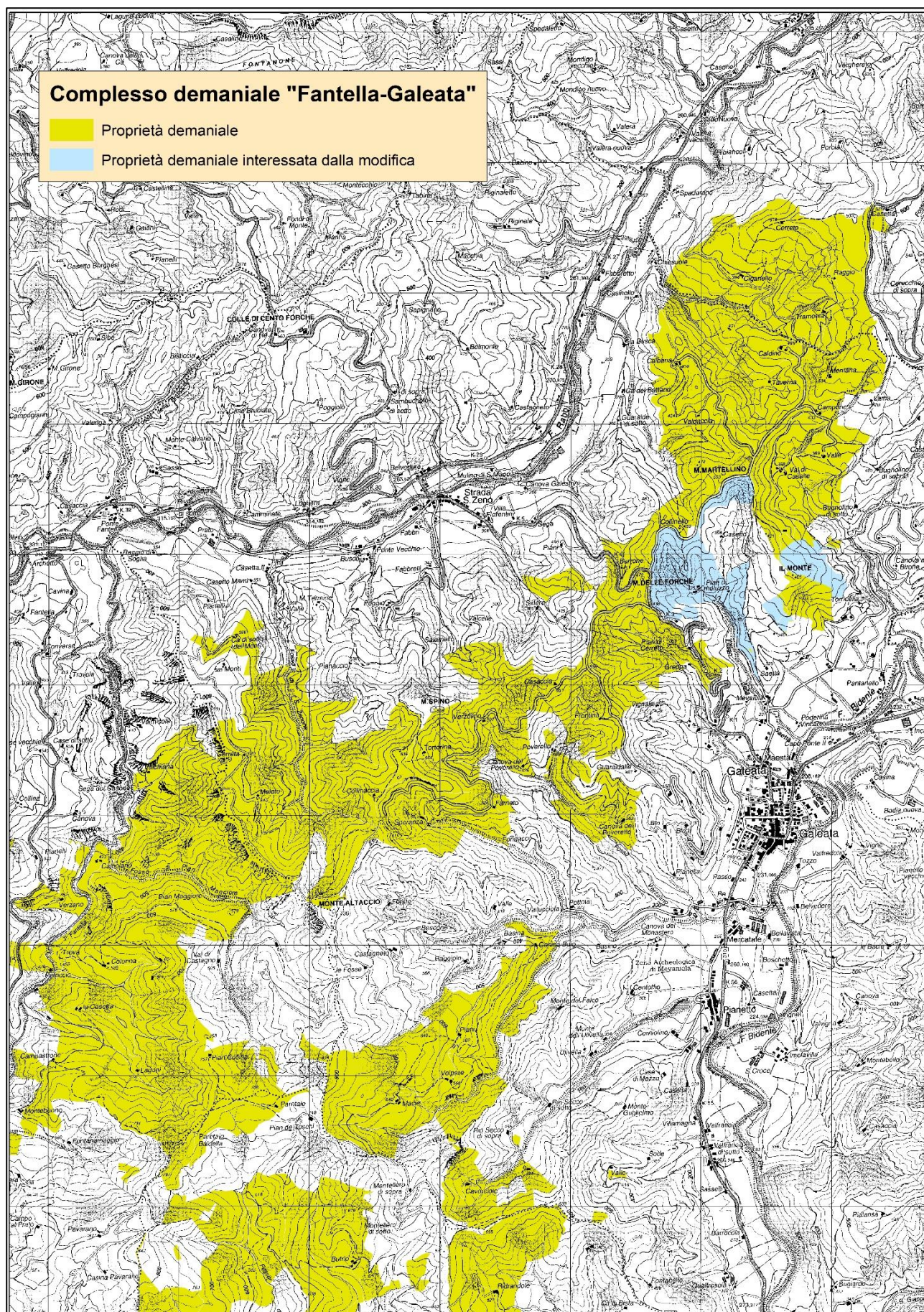
Nella perimetrazione approvata dal presente atto la ZRC conta di tre settori distinti, individuati in modo da agevolare esternamente le azioni di caccia soprattutto in forma collettiva, aumentandone l'efficacia in termini di prelievo.

Pur a parità di area complessiva, la creazione di settori di superficie più ridotta, in sostituzione dell'attuale corpo unico, consente inoltre di limitare il possibile “effetto spugna” di un'unica ed estesa area di tutela, agevolando le azioni di controllo entro i settori stessi.

### **COMPLESSO DEMANIALE OGGETTO DI MODIFICA “FANTELLA-GALEATA”: ASPETTI GENERALI GEO-MORFOLOGICI E VEGETAZIONALI**

Il complesso demaniale di cui fanno parte i terreni destinati alla fruizione faunistico-venatoria si estende lungo i versanti medi e sullo spartiacque che separa le valli del Bidente e del Rabbi, ad altitudini comprese tra i 300 metri s.l.m. e i 736 metri s.l.m. del Monte Altaccio, interessando amministrativamente i comuni di Galeata, Predappio e Premilcuore.





**Figura E – Complesso demaniale Fantella-Galeata con evidenziata la porzione oggetto di modifica.**



Dal punto di vista morfologico il paesaggio presenta una certa omogeneità, dovuta essenzialmente alla uniformità del substrato geologico, costituito dalla formazione Marnoso-Arenacea romagnola, definita da una alternanza di strati di arenarie quarzoso-feldspatiche-micacee, marne, siltiti e argilliti, di spessore variabile da decine di centimetri a più di due metri. Si tratta di rocce sedimentarie, formatesi sul fondo marino e databili a circa 25 milioni di anni. Il rilievo si presenta caratterizzato da una alternanza di tranquille vallette, profondi valloni e scarpate, come conseguenza del fatto che l'erosione ha agito maggiormente dove la giacitura degli strati è a franappoggio, rispetto a quella a reggipoggio o orizzontale.

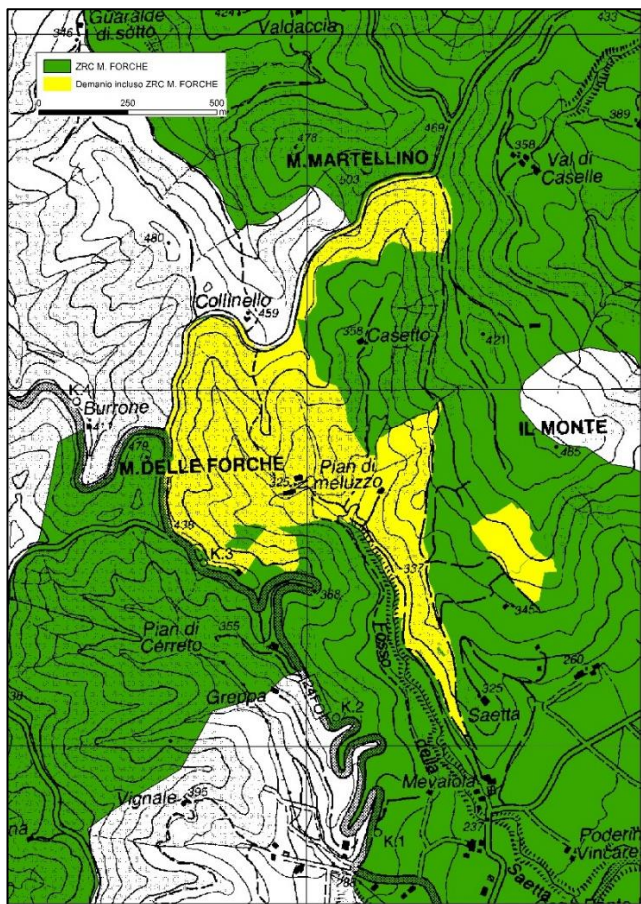
La vegetazione naturale è caratterizzata da associazioni forestali generalmente ben conservate ascrivibili alla fascia dei querceti misti; l'associazione cui può essere ricondotta la tipologia principale è il querceto-ostrieto, tipico dei suoli ben drenati, caratterizzata dalla Roverella (*Quercus pubescens*), dal Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), dall'Orniello, (*Fraxinus ornus*) e dal Cerro (*Quercus cerris*). In relazione al tipo di suolo le altre associazioni potenzialmente riscontrabili in questa fascia collinare-submontana sono il rovero-cerreto e il cerreto, ma in gran parte il cerreto e il rovereto-cerreto furono in passato sostituiti dal castagneto da frutto, successivamente abbandonato e invaso da altre specie. Si tratta in tutti i casi di tipologie vegetazionali di ambiente mesofilo, cioè raggruppamenti forestali che esigono una moderata, ma costante disponibilità idrica.

Il sottobosco dei querceti può risultare particolarmente variato, e vede oggi prevalere specie rustiche come la Ginestra odorosa (*Spartium junceum*), il Ginepro (*Juniperus communis*), la Sanguinella (*Cornus sanguinea*), il Biancospino (*Crataegus spp.*). Nelle stazioni più fresche si riscontrano il Nocciolo (*Corylus avellana*), il Corniolo (*Cornus mas*) e la Fusaggine (*Eunymus eurooaeus*). Da ricordare alcune specie lianose come la Vitalba (*Clematis vitalba*), il Caprifoglio (*Lonicera caprifolium*) ed il Tamaro (*Tamus communis*). Il corredo erbaceo è quello comune a tutti i querceti, con specie nemorali come la primula (*Primula vulgaris*), l'anemone epatica (*Hepatica nobilis*), il ciclamino (*Cyclamen neoolitanum*), le viole (*Viola spp.*).

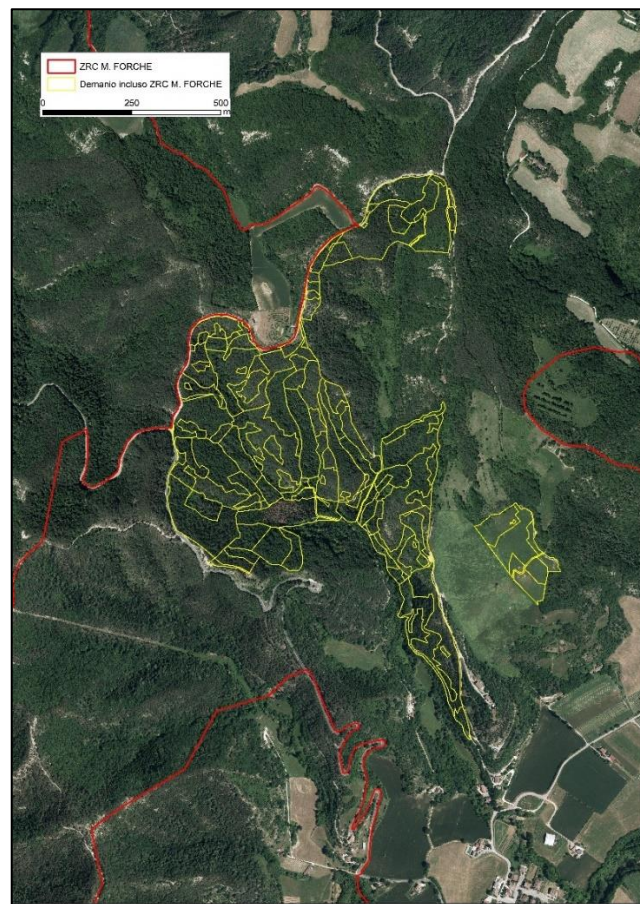
Gli ambienti ripariali delle fasce submontane e montane sono caratterizzati da piante igrofile come varie specie di salice di ripa (*Salix spp.*) pioppi neri e l'ontano nero (*Alnus glutinosa*).

Oltre alle associazioni naturali sono anche presenti, e in varia misura diffusi, impianti a conifere (*Pinus*, *Abies*, ecc.), originati da rimboschimenti più o meno recenti.

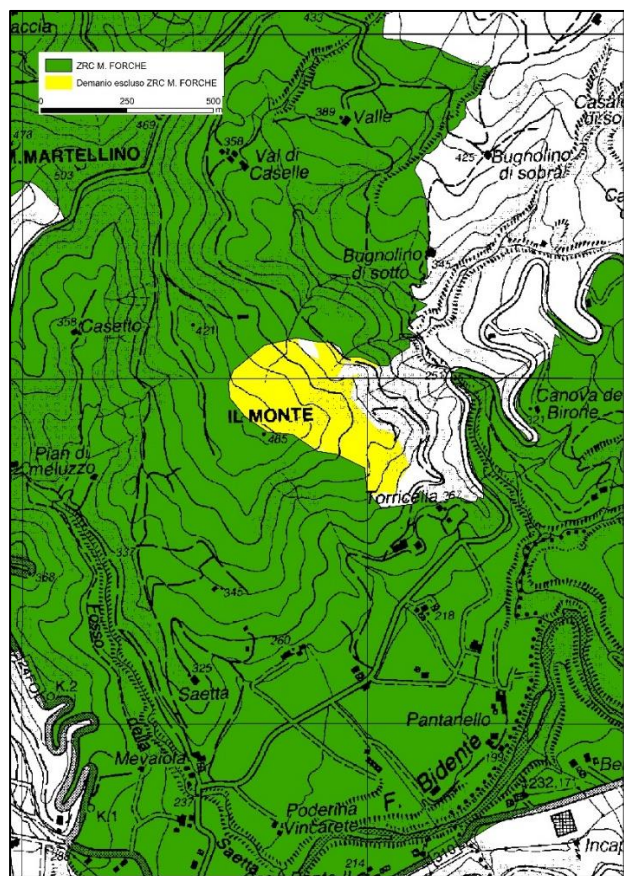
La modifica comporta l'inclusione in ambito protetto di terreni demaniali per una superficie pari a quasi 49 ettari (figura G e H) e l'esclusione per una superficie pari a quasi 11 ettari (figura I e L), con un saldo complessivo di 39 ettari inclusi in Zona di protezione della fauna.



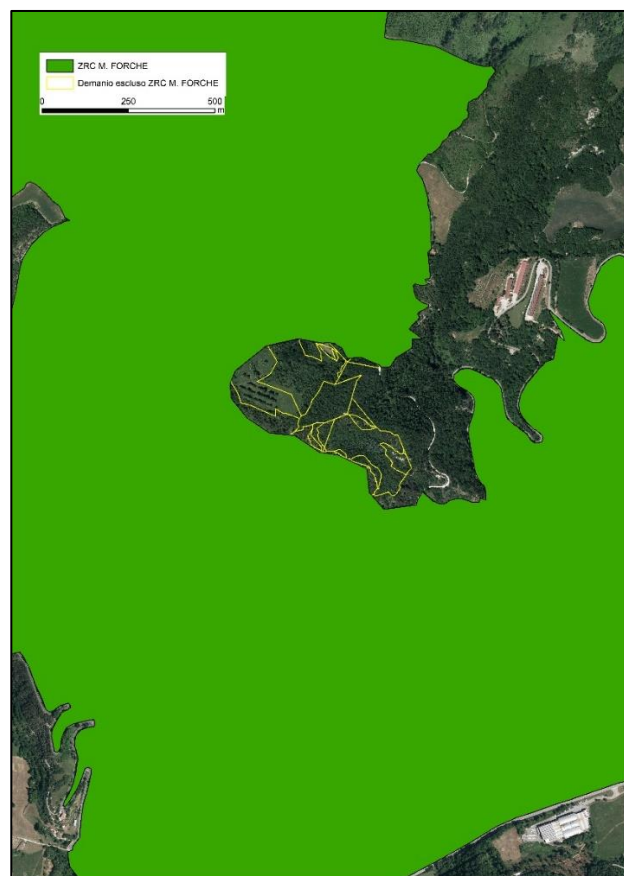
**Figura G – ZRC Monte delle Forche: dettaglio dei terreni demaniali oggetto di inclusione in ZRC**



**Figura H - Monte delle Forche: terreni demaniali oggetto di inclusione in ZRC (dettaglio aerofotogrammetrico)**



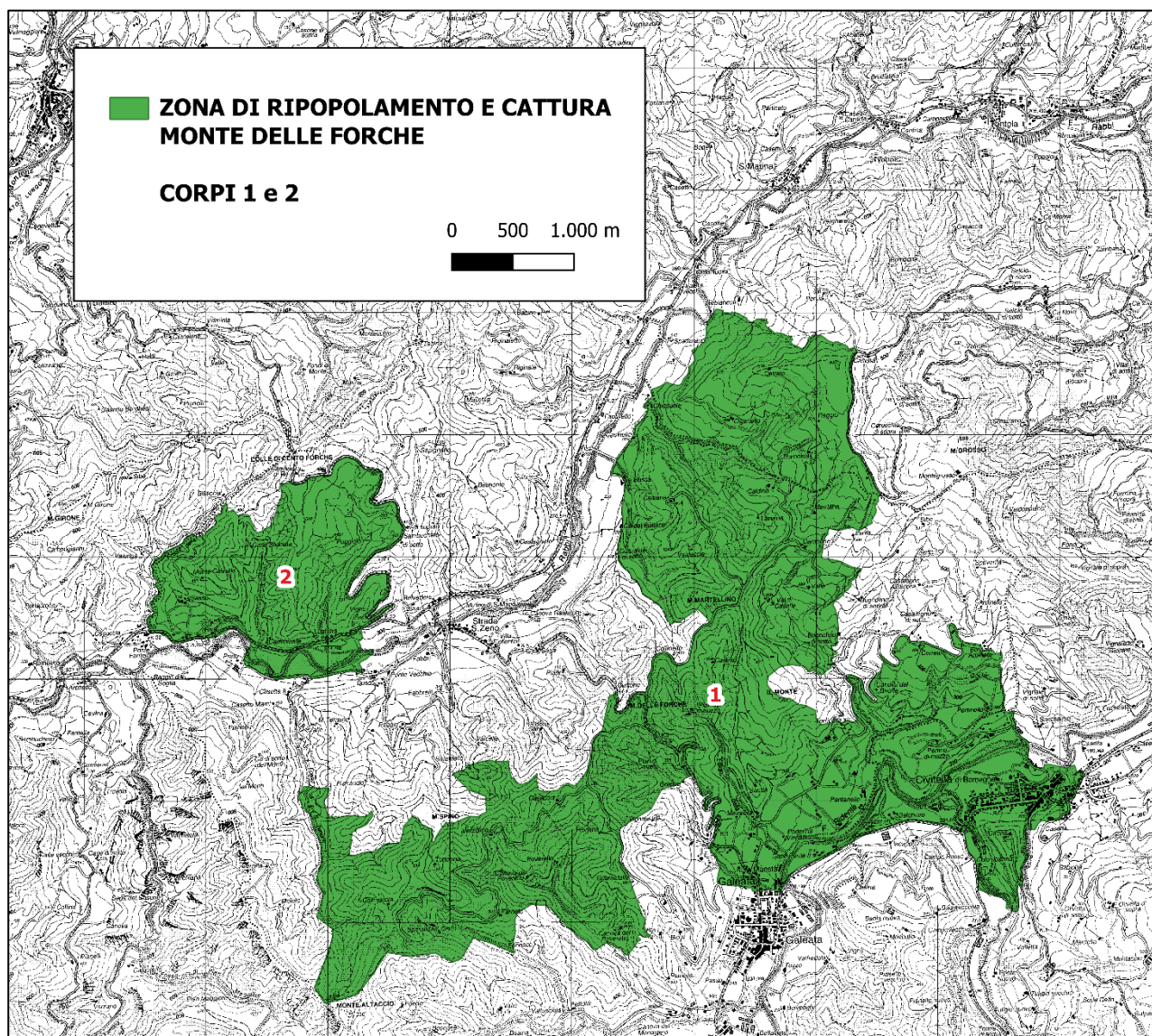
**Figura I – ZRC Monte delle Forche: dettaglio dei terreni demaniali oggetto di esclusione dalla ZRC**



**Figura L - ZRC Monte delle Forche: terreni demaniali oggetto di esclusione dalla ZRC (dettaglio aerofotogrammetrico)**

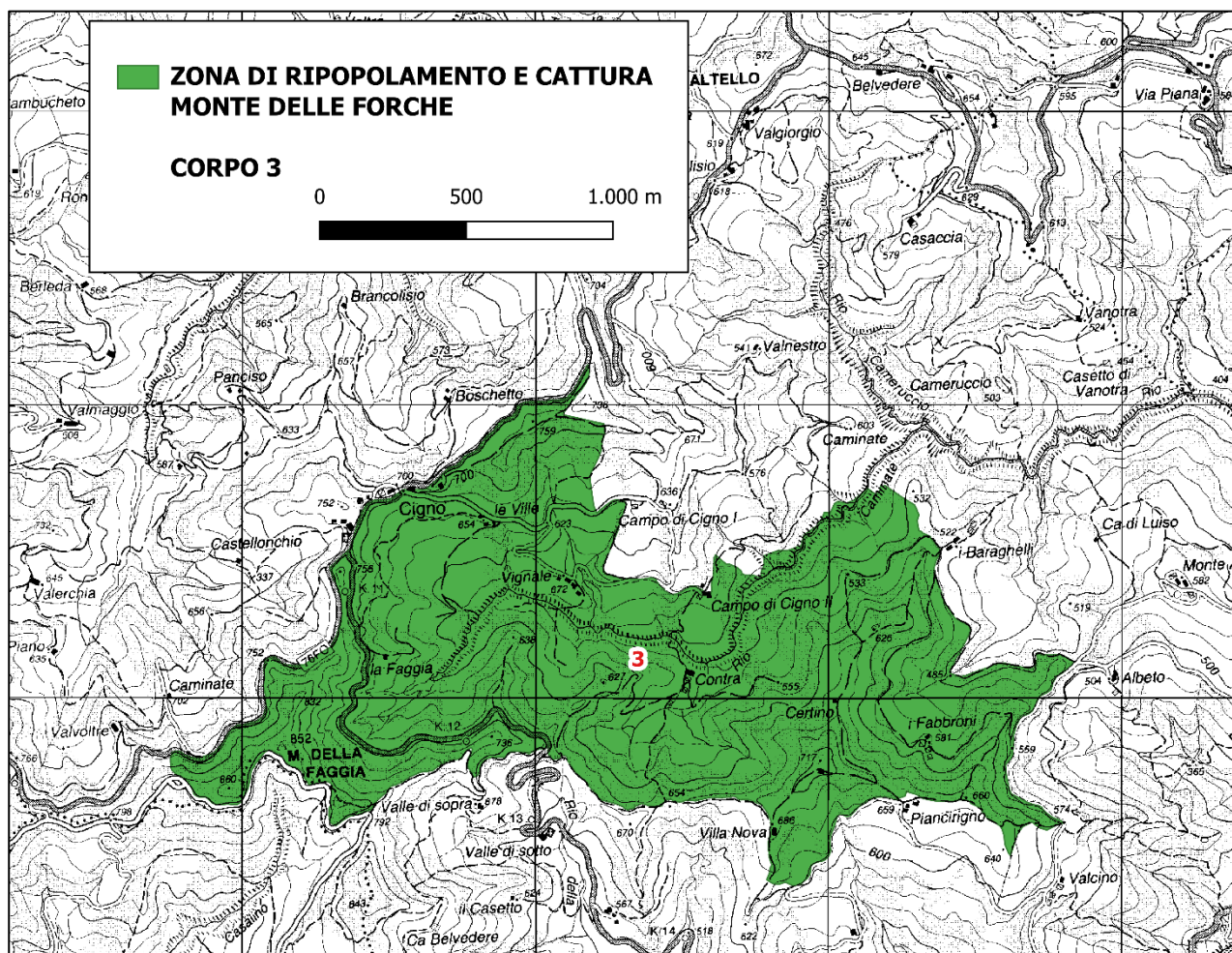


## Cartografia Zona di Ripopolamento e Cattura “MONTE DELLE FORCHE” Corpi 1 e 2





# Cartografia Zona di Ripopolamento e Cattura “MONTE DELLE FORCHE” Corpo 3



**ELENCO CATASTALE DELLE PARTICELLE DEMANIALI  
DA INCLUDERE NEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE**

| COMUNE  | SEZ | FOGLIO | MAPPALE |       | SUP MQ |
|---------|-----|--------|---------|-------|--------|
| GALEATA | B   | 21     | 41      | parte | 124    |
| GALEATA | B   | 22     | 11      | parte | 582    |
| GALEATA | B   | 22     | 12      |       | 2444   |
| GALEATA | B   | 22     | 13      | parte | 693    |
| GALEATA | B   | 22     | 14      |       | 25134  |
| GALEATA | B   | 22     | 15      |       | 2441   |
| GALEATA | B   | 22     | 16      |       | 668    |
| GALEATA | B   | 22     | 17      | parte | 1236   |
| GALEATA | B   | 22     | 18      |       | 218    |
| GALEATA | B   | 22     | 19      |       | 5717   |
| GALEATA | B   | 22     | 20      |       | 1017   |
| GALEATA | B   | 22     | 21      |       | 773    |
| GALEATA | B   | 22     | 22      |       | 284    |
| GALEATA | B   | 22     | 23      | parte | 6561   |
| GALEATA | B   | 22     | 24      |       | 2100   |
| GALEATA | B   | 22     | 25      |       | 901    |
| GALEATA | B   | 22     | 26      | parte | 4694   |
| GALEATA | B   | 22     | 28      |       | 229    |
| GALEATA | B   | 22     | 31      | parte | 598    |
| GALEATA | B   | 22     | 32      | parte | 13013  |
| GALEATA | B   | 22     | 33      |       | 351    |
| GALEATA | B   | 22     | 34      |       | 4488   |
| GALEATA | B   | 22     | 35      |       | 378    |
| GALEATA | B   | 22     | 36      |       | 1611   |
| GALEATA | B   | 22     | 37      |       | 10549  |
| GALEATA | B   | 22     | 38      |       | 11832  |
| GALEATA | B   | 22     | 39      |       | 2123   |
| GALEATA | B   | 22     | 40      |       | 6297   |
| GALEATA | B   | 22     | 41      |       | 4257   |
| GALEATA | B   | 22     | 42      |       | 3018   |
| GALEATA | B   | 22     | 48      |       | 805    |
| GALEATA | B   | 22     | 49      |       | 879    |
| GALEATA | B   | 22     | 50      |       | 14881  |
| GALEATA | B   | 22     | 51      |       | 1733   |
| GALEATA | B   | 22     | 56      |       | 5466   |
| GALEATA | B   | 22     | 57      |       | 4260   |
| GALEATA | B   | 22     | 58      |       | 11131  |
| GALEATA | B   | 22     | 59      |       | 1662   |
| GALEATA | B   | 22     | 60      |       | 6856   |
| GALEATA | B   | 22     | 61      |       | 257    |
| GALEATA | B   | 22     | 62      |       | 990    |
| GALEATA | B   | 22     | 63      |       | 1391   |
| GALEATA | B   | 22     | 64      |       | 1518   |
| GALEATA | B   | 22     | 65      |       | 1927   |

| COMUNE  | SEZ | FOGLIO | MAPPALE |  | SUP MQ |
|---------|-----|--------|---------|--|--------|
| GALEATA | B   | 22     | 66      |  | 2095   |
| GALEATA | B   | 22     | 67      |  | 19685  |
| GALEATA | B   | 22     | 68      |  | 3725   |
| GALEATA | B   | 22     | 69      |  | 7380   |
| GALEATA | B   | 22     | 70      |  | 1582   |
| GALEATA | B   | 22     | 71      |  | 1987   |
| GALEATA | B   | 22     | 72      |  | 6704   |
| GALEATA | B   | 22     | 74      |  | 788    |
| GALEATA | B   | 22     | 75      |  | 12056  |
| GALEATA | B   | 22     | 76      |  | 2998   |
| GALEATA | B   | 22     | 77      |  | 2989   |
| GALEATA | B   | 22     | 78      |  | 1303   |
| GALEATA | B   | 22     | 79      |  | 7102   |
| GALEATA | B   | 22     | 81      |  | 21124  |
| GALEATA | B   | 22     | 82      |  | 4927   |
| GALEATA | B   | 22     | 84      |  | 2912   |
| GALEATA | B   | 22     | 85      |  | 2404   |
| GALEATA | B   | 22     | 92      |  | 4148   |
| GALEATA | B   | 22     | 93      |  | 7451   |
| GALEATA | B   | 22     | 95      |  | 13185  |
| GALEATA | B   | 22     | 96      |  | 280    |
| GALEATA | B   | 22     | 98      |  | 3416   |
| GALEATA | B   | 22     | 99      |  | 933    |
| GALEATA | B   | 22     | 100     |  | 1489   |
| GALEATA | B   | 22     | 101     |  | 927    |
| GALEATA | B   | 22     | 102     |  | 1153   |
| GALEATA | B   | 22     | 103     |  | 1967   |
| GALEATA | B   | 22     | 104     |  | 1952   |
| GALEATA | B   | 22     | 105     |  | 3724   |
| GALEATA | B   | 22     | 106     |  | 18083  |
| GALEATA | B   | 22     | 107     |  | 1979   |
| GALEATA | B   | 22     | 108     |  | 2904   |
| GALEATA | B   | 22     | 109     |  | 3947   |
| GALEATA | B   | 22     | 110     |  | 112    |
| GALEATA | B   | 22     | 111     |  | 697    |
| GALEATA | B   | 22     | 112     |  | 4107   |
| GALEATA | B   | 22     | 113     |  | 252    |
| GALEATA | B   | 22     | 114     |  | 1299   |
| GALEATA | B   | 22     | 115     |  | 782    |
| GALEATA | B   | 22     | 117     |  | 1476   |
| GALEATA | B   | 22     | 118     |  | 4251   |
| GALEATA | B   | 22     | 119     |  | 559    |
| GALEATA | B   | 22     | 120     |  | 2878   |
| GALEATA | B   | 22     | 121     |  | 412    |
| GALEATA | B   | 22     | 122     |  | 939    |
| GALEATA | B   | 22     | 123     |  | 576    |



| COMUNE  | SEZ | FOGLIO | MAPPALE |       | SUP MQ |
|---------|-----|--------|---------|-------|--------|
| GALEATA | B   | 22     | 124     |       | 227    |
| GALEATA | B   | 22     | 125     |       | 2299   |
| GALEATA | B   | 23     | 49      |       | 673    |
| GALEATA | B   | 23     | 50      |       | 711    |
| GALEATA | B   | 23     | 51      |       | 5371   |
| GALEATA | B   | 23     | 52      |       | 8857   |
| GALEATA | B   | 23     | 53      |       | 527    |
| GALEATA | B   | 23     | 54      |       | 521    |
| GALEATA | B   | 23     | 55      |       | 18856  |
| GALEATA | B   | 23     | 56      |       | 3413   |
| GALEATA | B   | 23     | 57      |       | 205    |
| GALEATA | B   | 23     | 58      |       | 603    |
| GALEATA | B   | 23     | 59      |       | 11092  |
| GALEATA | B   | 23     | 62      |       | 3090   |
| GALEATA | B   | 23     | 63      |       | 148    |
| GALEATA | B   | 23     | 64      |       | 2641   |
| GALEATA | B   | 23     | 65      |       | 908    |
| GALEATA | B   | 23     | 66      |       | 1042   |
| GALEATA | B   | 23     | 67      |       | 761    |
| GALEATA | B   | 23     | 68      |       | 2109   |
| GALEATA | B   | 23     | 81      | parte | 1240   |
| GALEATA | B   | 24     | 70      | parte | 1575   |
| GALEATA | B   | 24     | 91      |       | 6905   |
| GALEATA | B   | 24     | 92      |       | 88     |
| GALEATA | B   | 24     | 93      | parte | 11151  |
| GALEATA | B   | 24     | 97      |       | 1530   |
| GALEATA | B   | 24     | 98      |       | 3067   |
| GALEATA | B   | 24     | 99      | parte | 1751   |
| GALEATA | B   | 24     | 102     | parte | 4188   |
| GALEATA | B   | 29     | 57      |       | 12286  |
| GALEATA | B   | 29     | 58      |       | 3499   |
| GALEATA | B   | 29     | 59      |       | 18550  |
| GALEATA | B   | 29     | 162     |       | 1796   |
|         |     |        |         |       | 487406 |

**ELENCO CATASTALE DELLE PARTICELLE DEMANIALI  
DA DESTINARE ALL'UTILIZZO VENATORIO**

| COMUNE           | FOGLIO | MAPPALE |       | SUP MQ |
|------------------|--------|---------|-------|--------|
| BAGNO DI ROMAGNA | 42     | 56      | parte | 110940 |
| BAGNO DI ROMAGNA | 42     | 68      |       | 12363  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 42     | 69      |       | 1674   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 42     | 71      |       | 23532  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 1       |       | 30051  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 2       |       | 6441   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 9       |       | 1247   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 23      |       | 6597   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 24      |       | 14346  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 25      |       | 4734   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 26      |       | 746    |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 27      |       | 36700  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 29      |       | 2142   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 30      |       | 14082  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 31      |       | 238    |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 32      |       | 21784  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 42      |       | 2885   |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 47      |       | 78152  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 60      |       | 10093  |
| BAGNO DI ROMAGNA | 62     | 77      |       | 361    |
|                  |        |         |       | 379108 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1142

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1142

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1141 del 03/07/2023

Seduta Num. 29

OMISSIS

-----  
L'assessore Segretario

Corsini Andrea  
-----

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi